



**CORTE D'ASSISE DI ROMA
RITO ASSISE SEZIONE III CORTE D'ASSISE**

DOTT.SSA CANALE EVELINA	Presidente
DOTT. COLELLA PAOLO	Giudice a latere
TURSI ANGELA	Giudice a latere

DOTT.SSA CUGINI TIZIANA DOTT. CAPALDO GIANCARLO
Pubblico Ministero

SIG. MUSIO PAOLO	Cancelliere
NICO SIG.RA MARIA TERESA - Fonica	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 60

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. C.A. 2/15 - R.G.N.R. 31079/05

A CARICO DI: ARCE GOMEZ LUIS + 31

UDIENZA DEL 12/03/2015

AULA BUNKER ROMA - RM0076

Esito: RINVIO AL 09/04/2015 ORE 10:00

Caratteri: 83438

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

Parte Civile – Avvocato Maggiore	10
Parte Civile – Avvocato Angelelli	11
Parte Civile – Avvocato Maniga	13
Parte Civile – Avvocato Fritsh	13
Parte Civile – Avvocato Liistro	14
Parte Civile – Avvocato Felicori	15
Parte Civile - Avvocato Filippi	15
Parte Civile – Avvocato Salerno	18
Parte Civile - Avvocato Speranzoni	20
Pubblico Ministero	24
Difesa – Avvocato Zaccagnini	28
Difesa – Avvocato Salucci	32
Difesa – Avvocato Guzzo	33
Difesa – Avvocato Liberati	35
Difesa – Avvocato Perrone	40
Difesa – Avvocato Salucci	41
Difesa – Avvocato Guzzo	46
Difesa – Avvocato Liberati	47
Pubblico Ministero	48
Parte Civile - Avvocato Speranzoni	50
Difesa – Avvocato Guzzo	52
Pubblico Ministero	54
Interprete – Spagnesi Giulia	55

**CORTE D'ASSISE DI ROMA - RITO ASSISE SEZIONE III CORTE D'ASSISE
AULA BUNKER ROMA - RM0076
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. C.A. 2/15 - R.G.N.R. 31079/05
Udienza del 12/03/2015**

DOTT.SSA CANALE EVELINA
DOTT. COLELLA PAOLO
TURSI ANGELA

Presidente
Giudice a latere
Giudice a latere

DOTT.SSA CUGINI TIZIANA DOTT. CAPALDO GIANCARLO Pubblico
Ministero

SIG. MUSIO PAOLO
NICO SIG.RA MARIA TERESA - Fonica

Cancelliere
Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - ARCE GOMEZ LUIS + 31 -

PRESIDENTE - Chiamiamo il procedimento a carico di Arce Gomez
Luis + 31.

Preliminarmente la Corte dà atto che la signora Romano
Maria, che è un Giudice popolare supplente, è oggi
impedita e non può partecipare alla udienza di oggi,
verrà comunque recuperata per le prossime udienze, dato
che no svolgeremo attività istruttoria, oggi. Cominciamo
a fare l'appello.

Arce Gomez Luis, assente, Avvocato Anixia Torti,
sostituita dall'Avvocato Marco Bastoni come da delega
orale.

Aguirre Mora Daniel, assente, Avvocato Monica Morrissi,
sostituita dall'Avvocato Bastoni, come da delega orale.

Arellano Stark Sergio Victor, Avvocato Monica Morrissi,
sostituita sempre dall'Avvocato Bastoni.

Contreras Sepulveda Juan Manuel Guillermo, Avvocato
Monica Morrissi, assente, sostituito sempre dall'Avvocato
Bastoni.

Espinoza Bravo Pedro Octavio, Avvocato Monica Morrissi,
sostituita dall'Avvocato Bastoni.

Luco Astroza Carlos, assente, Avvocato Monica Morrissi,
sostituita dall'Avvocato Bastoni.

Moren Brito Marcelo Luis, assente, Avvocato Valentina
Perlone, sostituita dall'Avvocato Bastoni, come da delega
orale.

Moreno Vasquez Orlando, Avvocato Valentina Perrone
assente, Avvocato Bastoni.

Ramirez Pineda Luis Joaquin, assente, Avvocato Valentina
Perrone, assente, sostituita dall'Avvocato Bastoni.

Ramirez Ramirez Ernando Jeronimo, assente, difeso
dall'Avvocato Valentina Perrone, assente, Avvocato
Bastoni in sostituzione e lo stesso per Ahumada
Valderrama Rafael Francisco, pure assente.

Vasquez Chahuan Manuel Abram, assente, difeso
dall'Avvocato Valentina Perrone, assente, sostituita
dall'Avvocato Bastoni.

Martinez Garay Martin, assente, difeso dall'Avvocato Luca
Milani, sostituito dall'Avvocato Liberati.

Morales Bermudez Cerutti Francisco, assente, Avvocato
Luca Milani, sostituito dall'Avvocato Enrico Liberati.

Richter Prada Pedro, sempre Avvocato Luca Milani,

sostituito dall'Avvocato Enrico Liberati.

Lo stesso, Ruiz Figueroa German, Blanco Juan Carlos, sempre Avvocato Liberati.

Chavez Dominguez Ricardo Eliseo Avvocato Zaccagnini, del foro di Roma, presente.

Mato Narbondo Pedro Antonio, Avvocato Zaccagnini, presente.

Paulos Ivan Secundo, assente, Avvocato Samanta Salucci, presente.

Alvarez Armellino Gregorio Conrado, Avvocato Luca Milani, sostituito dall'Avvocato Liberati.

Arab Fernandez Jose' Ricardo, Avvocato Luca Milani, sostituito Liberati.

Gavazzo Pereira Jose' Antonio, Avvocato Zaccagnini, presente.

Larcebeau Aguirre Garay Juan Carlos, Avvocato Carlo Zaccagnini, presente.

Maurent Mata Luis Alfredo, Avvocato Carlo Zaccagnini.

Medina Blanco Ricardo Jose' Avvocato Samanta Salucci, presente.

Ramas Pereira Ernesto Avelino, Avvocato Samanta Salucci e così, Sande Lima Jose' Felipe, Silveira Quesada Jorge Alberto, Soca Ernesto e Vasquez Bisio Gilberto Valentin.

Infine abbiamo Troccoli Fernandez Jorge Nestor, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Saverio Guzzo e dall'Avvocato Anna Gifuni, presente l'Avvocato Guzzo in

sostituzione anche dell'Avvocato Gifuni.

Per le Parti Civili:

Repubblica Orientale Dell'Uruguay, Avvocato Fabio Maria Galiani, presente.

AVV. GALIANI - Vorrei anche annunciare la presenza del Ministro plenipotenziario Gabriele Ciflet e del Console dell'Uruguay a Roma.

PRESIDENTE - Benissimo, ne diamo atto a verbale.

La Presidenza Del Consiglio Dei Ministri con l'Avvocatura Generale dello Stato, Avvocato Maurizio Greco.

Frente Amplio, partito politico uruguayano del Centrosinistra, Avvocato Antonello Madeo.

Meloni Aurora, Avvocato Giancarlo Maniga.

Casal De Rey Martha Armanda, Avvocato Mario Antonio Angelelli, presente.

Gatti Borsani Maria Esther, Avvocato Mario Antonio Angelelli.

Mihura Maria Cristina, presente, Avvocato Paolo Angelo Sodani, presente.

Recagno Andres Avvocato Arturo Salerni, presente.

Bellizzi Maria, Avvocato Arturo Salerni.

Bellizzi Silvia, Avvocato Ernesto Magorno.

Gambaro Raul Mario, Avvocato Danilo Leva del foro di Isernia, presente e non più l'Avvocato Madeo.

Gambaro Julio Alberto, Avvocato Antonello Madeo, presente e D'Elia Carlos Rodolfo, Avvocato Antonello Madeo e così

Borelli Cattaneo Maria Graciela, Avvocato Madeo, Ostiante
Silvia Elvira, assente, Avvocato Madeo.

Giordano Marta, Avvocato Antonio Angelelli, presente.

Giordano Lucia, Avvocato Giancarlo Maniga.

Landi Nidia Edith, Avvocato Giancarlo Maniga.

Garcia Dossetti Soledad, Avvocato Fabio Maria Galiani,
presente.

Giordano Marta Beatriz, Avvocato Mario Antonio Angelelli.

Allegrini Claudia Olga Ramona, Avvocato Giancarlo Maniga,
presente, Vignas Maria Paula, sempre Avvocato Giancarlo
Maniga.

Belvederessi Munoz Rina Ivonne e Procuratore speciale
Ithurburu, presente, difeso dall'Avvocato Arturo Salerni,
presente.

Montiglio Belvederessi Tamara, sempre Procuratore
speciale, presente, Avvocato Nicola Brigida, presente.

Venturelli Cea Maria Paz, presente, Avvocato Marcello
Gentili, presente.

Venturelli Hugo Ignacio, Avvocato Giancarlo Maniga.

Canales Maino Mariana, Procuratore speciale, presente,
Avvocato Simona Filippi, presente.

Canales Maino Margarita, Procuratore speciale presente,
Avvocato Andrea Speranzoni, presente.

Guzman Nunez Mariana Hilda, Procuratore speciale
presente, Avvocato Maria Antonia Angelelli.

Donato Guzman Jaime Andres, Procuratore speciale presente, Difensore Avvocato Maria Alicia Mejia Fritsch, presente.

Donato Guzman Maurizio Claudio, Procuratore speciale presente, Avvocato Gianluca Luondo, sostituito dall'Avvocato Alicia Meja Fritsch.

Donato Guzman Nelson Esteban, Procuratore speciale presente, Difensore Marta Lucisano, presente.

Donato Guzman Ivan Patricio, Procuratore speciale presente, Avvocato Mariana Marinò, sostituita dall'Avvocato Martina Felicori.

Sobrino Berardi Graciela Julieta, Avvocato Andrea Speranzoni, presente.

Sans Balduvino Aida Aurora, Procuratore speciale presente, Avvocato Marta Lucisano, presente.

Sans Balduvino Horacio Rafael, Procuratore speciale presente, Avvocato Mario Antonio Angelelli.

Sans Balduvino Horacio Rafael, Procuratore speciale presente, Avvocato Andrea Ramadori, presente.

Sans Balduvino Aida Aurora, nella qualità questa volta, di nipote di Elsa Haide Fernandez Lanzani, Procuratore speciale presente, Avvocato Alicia Mejea Fritsch, presente.

Ensenat Valentin, Procuratore speciale presente, Avvocato Arturo Salerni.

Poi abbiamo gli intervenienti:

Confederazione Generale Italiana Del Lavoro Cgil, Sergio Vassoli, presente, Avvocato Maniga.

Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori Cisl Avvocato Andrea Speranzoni, presente.

Unione Italiana Del Lavoro Uil, Avvocato Nicola Brigida, presente.

Regione Emilia Romagna, Avvocato Giancarlo Maniga, presente.

Regione Calabria Avvocato Lucio Romualdo e Partito Democratico, Avvocato Antonello Madeo, presente.

AVV. MAGGIORE - Presidente. Avvocato Maggiore per Interveniante Comune di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 93 CPP, vorrei oggi depositare l'atto di intervento.

PRESIDENTE - Prima di questo adesso dobbiamo occuparci di un'altra questione e cioè delle autorizzazioni alla stampa, presenti in aula e alle videocamere, volevo acquisire il parere delle Parti, su questa circostanza, alla precedente udienza me ne ero, in realtà, dimenticata, volevo sapere se ci sono opposizioni.

P.M. - Per il Pubblico Ministero nessuna.

PRESIDENTE - Per le Parti Civili?

AVV. MAGGIORE - Assolutamente nessuna.

PRESIDENTE - Per gli Imputati?

AVVOCATO - Nessuna.

PRESIDENTE - Benissimo, allora si autorizzano le richieste di

autorizzazione alle riprese fotografiche, alle trasmissioni radiofoniche e televisive, delle udienze, sempre con il doppio limite, del divieto di utilizzo di modalità, che possano recare pregiudizio, al sereno e regolare svolgimento dell'udienza, o alla decisione del divieto, comunque di ripresa delle immagini, di Testimoni, Periti o Consulenti, Interpreti e di ogni altro soggetto, che deve essere presente, se i medesimi non vi consentano, o se comunque la legge ne fa divieto. Possiamo iniziare, Roma Capitale, prego.

Parte Civile - Avvocato Maggiore

AVV. MAGGIORE - Noi spieghiamo qui oggi, l'intervento con il consenso del signor Andres Recagno, nella qualità di fratello del cittadino italiano Gian Pablo Recagno, depositiamo quindi qui oggi l'originale, con la dichiarazione resa, del consenso in originale, autenticata presso l'ambasciata d'Italia e con anche l'autorizzazione a stare in giudizio, ai sensi del nostro statuto comunale, da parte del Gabinetto del Sindaco, nonché ovviamente, come detto l'originale con la procura speciale, a margine.

Le motivazioni, del nostro intervento, sono quelle diciamo, delle finalità che sono recepite nel nostro statuto, nei primissimi articoli, che Roma Capitale si impegna a garantire, a tutelare i diritti individuali

delle persone, così come sanciti nella Costituzione italiana e, trattandosi questo di un processo, per cui si procede anche ai sensi dell'articolo 8 CP quindi, si tratta di reati, che risultano pienamente qualificabili come reati politici, quindi questo è evidente che contrasti con le finalità proprie dello statuto di Roma. Peraltro, devo sottolineare che il Recagno, così come risulta anche dal capo d'imputazione, era cittadino italiano ed era iscritto all'Aire, presso l'anagrafe del Comune di Roma, di cui deposito anche la certificazione. Per questi motivi quindi chiedo di poter intervenire, nel presente processo, ai sensi dell'articolo 93 CPP.

PRESIDENTE - Avvocato ha sottoposto alle altre Parti questo?

AVV. MAGGIORE - No, veramente non ho avuto tempo, ne ho copia, spero in numero sufficiente, comunque, per farlo esaminare da tutti, se vuole posso rapidamente procedere alla distribuzione.

PRESIDENTE - Quando siete pronti ditecelo, cominciamo col Pubblico Ministero.

AVVOCATO - Presidente, ci sono delle altre costituzioni di Parte Civile.

PRESIDENTE - Andiamo avanti allora, cerchiamo di esaminare tutto insieme.

Parte Civile - Avvocato Angelelli

AVV. ANGELELLI - Presidente, Giudici della Corte, io oggi mi

costituisco, per Daniel Pablo Gatti, che è il figlio del signor Gerardo Francisco Gatti, che era un dirigente sindacale degli operai grafici uruguayani, cofondatore anche della Convencion Nacional des Traballadores e anche Presidente del Partito per la Vittoria del Pueblo; nel '76 cercò riparo, dalla repressione che c'era un Uruguay, nel suo paese e in Argentina e il 9 giugno del '76, venne rapito nel suo appartamento di Buenos Aires.

Trasferito, torturato nel centro clandestino, tristemente famoso, di cui sentiremo purtroppo tante volte nominare Automotores Orletti e, successivamente, a seguito anche di trattative infruttuose, purtroppo, di liberazione, poi scomparso definitivamente, poi ne parleremo, durante il corso del processo, delle testimonianze, della documentazione che lo riguarda.

Ci costituiamo, mi costituisco per procura consolare, conferita il 19 gennaio 2015, presso l'ambasciata d'Italia a Montevideo e assieme, per i capi B1 e B2, di imputazione, nei confronti di Contreras Juan Carlos Blanco, quale membro del Cosena e, inoltre, contro Gavazzo Pereira, ufficiale militante del Sid.

Dicevo, assieme già da subito, se me lo permette Presidente, assieme alla procura, conferita presso il consolato d'Italia a Montevideo, deposito una dichiarazione, una copia di una dichiarazione, resa dal capo della cancelleria consolare in ambasciata italiana

di Montevideo, del 6 marzo 2015, che attesta che Martha Armanda Casal De Rey, che è coniuge del Gerardo Francisco Gatti e che è anche altra Parte Civile, diciamo costituita, che io rappresento e madre di Daniel Pablo Gatti quindi, questo documento vale sia per la costituenda Parte Civile, Daniel Pablo Gatti, che il figlio di Gerardo Francisco Gatti, che per la moglie Martha Armanda Casal De Rey, che è già costituita.

Ho delle copie, ovviamente non tantissime, ma le metto a disposizione.

PRESIDENTE - Benissimo, altre Parti Civili che intendono costituirsi?

Parte Civile - Avvocato Maniga

AVV. MANIGA - Ho la costituzione di Parte Civile, della signora Miriam Alicia Giordano, sorella della vittima Ector Orlando Giordano, che si affianca a quella già avvenuta, della figlia della vittima.

Mi costituisco, in forza di procura, rilasciata dal segretario dell'ambasciata d'Italia in Montevideo, il 9 gennaio 2015, per l'omicidio di Ector Orlando Giordano.

PRESIDENTE - Faccia vedere alle altre Parti, ha sottoposto alle altre Parti il suo atto di costituzione?

Parte Civile - Avvocato Fritsh

AVV. FRITSCH - Io, alla scorsa udienza, avevo già

preannunciato la costituzione di Parte Civile, della signora Valeria Banfi Meloni, nella qualità di figlia del cittadino argentino Banfi; la costituzione avveniva nei confronti di Juan Carlos Blanco.

Parimenti, avevo già preannunciato la mia costituzione, a nome e per conto del signor Pablo Simon Sobrino Costa, figlio del signor Guillermo Manuel Sobrino Berardi e la costituzione avveniva, nei confronti del signor Troccoli.

Avevo già consegnato gli atti in originale, della costituzione di Parte Civile, che mi sono stati restituiti e adesso li riconsegno nuovamente, avevo fatto anche vedere gli atti di costituzione di Parte Civile, la scorsa udienza, agli interessati.

Parte Civile - Avvocato Liistro

AVV. LIISTRO - Oggi mi costituisco quale Difensore, Procuratore speciale del dottor Jorge Guillermo Ithurburu, che agisce in qualità di Procuratore speciale, di Nestor Julio Gomez Rosano, cittadino uruguayano, che è fratello di Felica Elita Gomez Rosano, il riferimento è al capo D1, ci costituiamo contro l'Imputato Troccoli, è allegata naturalmente la procura speciale, in originale, l'ho mostrata già al Difensore di Troccoli.

Sempre Alessia Liistro, come Difensore e procuratore speciale del dottor Jorge Guillermo Ithurburu, che agisce

in qualità di Procuratore speciale di Enrichetta Carmen Samponi, cugina di Luis Faustino Samponi, cittadino italiano, il riferimento è al capo G2 e la costituzione avviene, nei confronti degli Imputati Cuntreras e Blanco, anche qui è allegata la procura, in originale; per questo atto, adesso consegno una copia ai Difensori di Contreras e Blanco.

Parte Civile - Avvocato Felicori

AVV. FELICORI - L'Avvocato Martina Felicori si costituisce come Difensore e Procuratore speciale dottor Ithurburu, che agisce in qualità di Procuratore speciale della signora Maria Campiglia, quale figlia di Orazio Domingo Campiglia, in merito al capo (inc.) 2, si costituisce Parte Civile nei confronti di Arce Gomez, Morales Bermudez, Richter Prada, Ruiz Figueroa, Martinez Garay e Ivan Paulos, come da procura in originale allegata.

Parte Civile - Avvocato Filippi

AVV. FILIPPI - Presidente, mi costituisco nella veste di Difensore e di Procuratore speciale, Parte Civile per la signora Maria Victoria Moyano Artigas, che è figlia di Maria Assuncion Artigas Nila De Moyano, nello specifico siamo capo d'imputazione D1, contro Jorge Nestor Troccoli Fernandez, la costituenda Parte Civile, era figlia, appunto, di Maria Assuncion Artigas Nila e nacque nel

momento in cui la madre venne rapita.

Originariamente, il nome che le venne dato dalla madre, era appunto quello di Veronica Letizia ed è questo il nome che troviamo nel capo d'imputazione, ma il nome poi venne cambiato, da chi la prese, la rapì, all'interno di questo centro quindi, attualmente, questa donna si chiama Maria Asuncion Artigas Nila De Moyano e deposito con la costituzione di Parte Civile, i documenti che sono stati acquisiti, da cui viene ricostruita appunto, questa vicenda.

Mi costituisco attraverso procura speciale, che è stata rilasciata presso l'ambasciata, il 29 gennaio del 2015, mi costituisco altresì Parte Civile, per Mariana Zaffaroni Islas, che è figlia di Maria Emilia Isla Gatti de Zaffaroni, siamo qui nel capo d'imputazione B1, nello specifico, Mariana Zaffaroni è figlia Di Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni che venne altresì rapita e portata nel centro clandestino di detenzione, Automotores Orletti, a Buenos Aires, in Argentina e la figlia venne in quel momento rapita, con la madre, era molto piccola e poi anche questa venne presa in adozione da altre persone, come poi si ricostruirà nel corso del dibattimento.

Mi costituisco attraverso procura speciale, rilasciata sempre presso l'ambasciata, in data 15 gennaio 2015.

Infine deposito l'atto di intervento, per l'Associazione

Abuelas de Plaza de Mayo; allora Presidente, questa associazione è un'associazione argentina, la cui presidente attuale, che mi rilascia procura speciale, per questo atto di intervento, è la signora Maria Estela Carlotto, questa associazione è l'associazione proprio delle nonne, cioè le madri e a loro volta, appunto, nonne dei piccoli bambini, che vennero rapiti, durante questi terribili anni, che attraversarono il paese, ho fatto appunto riferimento, sia al caso per cui mi sto costituendo Parte Civile, di Zaffaroni e di Artigas, non è un caso che affianco questa costituzione, con l'atto di intervento, perché sono due casi specifici, di due persone che a quel tempo, all'epoca dei fatti, una addirittura era nel grembo della madre, l'altra era molto piccola.

Questa associazione nasce, con questo scopo specifico, di ritrovare, come di fatto è stato appunto fatto, negli anni, queste bambine scomparse.

Mi costituisco attraverso la procura speciale, che mi viene data dalla presidente, che ha titolo per farlo, sulla base dell'articolo dello statuto, che ho tradotto e produco con la traduzione in italiano e il consenso della Persona Offesa, per l'appunto la Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, per cui deposito anche all'atto di intervento, per l'Abuelas de Plaza de Mayo.

AVV. SALUCCI - Presidente, però noi come Difesa, gli atti di

intervento non li abbiamo mai visti.

PRESIDENTE - Adesso vi verranno sottoposti, naturalmente, intanto facciamo tutte le costituzioni. Prego.

Parte Civile - Avvocato Salerni

AVV. SALERNI - La prima costituzione è quella per la signora Mercedes Campilla, che è la figlia di Orazio Domingo Campilla, come attestato dalla documentazione che si allega, mi costituisco in forza di procura, conferitami dal Procuratore Speciale Jorge Guillermo Ithurburu, ci stiamo riferendo, in questo caso, al sequestro, avvenuto in Rio de Janeiro, del cittadino italiano, nato a Buenos Aires, Campilla, che aveva un'attività politica, nel suo paese e, nei confronti degli Imputati, sì come descritti e indicati, nell'atto di costituzione di Parte Civile.

Dopodiché costituzione per Maria Vittoria Moyano Artigas, figlia di Alfredo Moyano, cittadino uruguayano scomparso, nato a Buenos Aires, nei confronti del signor Troccoli, in questo caso si allega anche la copia della sentenza, con cui si condanna il medico, per la falsità del documento di nascita, è una vicenda che è già stata toccata prima, da altra costituzione.

Quindi si costituisce la signora Nila Heredia Miranda, che è la moglie del signor Luis Faustino Stamponi Corinaldesi, che è stato sequestrato il 28 settembre, del 1976 all'Agua, in Bolivia, trasferito il 15 ottobre del

1976 in Argentina, torturato e successivamente ucciso.

Mi costituisco altresì per - le copie sono tutte qui a disposizione, adesso le distribuiamo per evitare confusioni - Marta Alicia Enseñat, che è la coniuge di Miguel Angel Rio Casas, anche qui come da procura, conferita dal Procuratore Speciale dottor Guillermo Ithurburu, nei confronti del signor Troccoli quindi ho la costituzione di Parte Civile, di due associazioni, in forza delle indicazioni statutarie e dai poteri conferiti dai presidenti, per l'Agrupacion de Familiares des Detenidos Desaparecidos, sempre attraverso la procura, conferita al dottor Jorge Guillermo Ithurburu, dal Presidente Lorena Soledad Gloria Pizarro Sierra, si tratta di un'organizzazione non governativa, ma riconosciuta, che riunisce i familiari dei desaparecidos cileni.

Da ultimo, per (*inc.*) Asociacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Martires por la Revolucion Nacional, organizzazione non governativa, legalmente riconosciuta nel 1983, che riunisce le famiglie dei desaparecidos in Bolivia, in forza della procura, conferita dalla Presidente Nila Heredia Miranda, al Procuratore speciale dottor Jorge Guillermo Ithurburu. Sono, se non sbaglio, sei sì, sono sei atti.

Parte Civile - Avvocato Speranzoni

AVV. SPERANZONI - Oggi deposito atto di costituzione di Parte Civile, nell'interesse del signor Alejandro Montillo Belvederessi, figlio di Juan Jose' Montillo Murua, siamo nel capo L1, dell'imputazione, nell'episodio datato 11-13 settembre 1973, che riguarda un ex membro del Gap, del Presidente cileno Salvador Allende, sequestrato all'interno del palazzo della Moneda, in calle Morande, a fianco del palazzo della Moneda, nel giorno del colpo di stato, detenuto nel cortile, nei box del Rejmiento Tacna, il 12 settembre e trucidato a Peldeue, fuori Santiago, il giorno successivo.

Le ragioni che illustro, nell'atto di costituzione, le illustro una volta per tutti gli atti, perché sono naturalmente speculari, per ogni costituenda Parte Civile, di cui sto depositando gli atti, è riportato il capo d'imputazione, sono riportate sinteticamente le ragioni del danno, da perdita parentale, essendo Alejandro Montillo figlio di Juan Hosè Montillo Murua, il richiamo è alla sentenza della Corte Costituzionale 233, del 2003 e alle note sentenze gemelle, cosiddette della Cassazione Civile, Terza Sezione, numero 8827 e 8828.

Gli Imputati, nei confronti dei quali si effettua la costituzione, sono Servio Victor Alejano Starke e Luis Joachim Ramirez Pineda e Valderano Homada Rafael Francisco, all'atto è allegato il certificato di nascita,

della costituenda Parte Civile e procura speciale, rilasciata personalmente a questo Difensore, oltre al certificato di cittadinanza, della vittima.

Deposito poi analogo atto di costituzione, nell'interesse della signora Leticia Paola Banfi Meloni, figlia di Daniel Alvaro Banfi Baranzano, sequestrato il 12 settembre del '74 e trucidato nella notte fra il 29 e 30 ottobre, di quell'anno, fuori Buenos Aires, fra Buenos Aires e La Plata; anche in questo caso, è allegato all'atto procura speciale, rilasciatami personalmente, dalla Parte Civile e documentazione, volta all'identificazione della stessa e al vincolo di parentela.

Deposito poi due atti di costituzione, nell'interesse dei fratelli Ruben Annibal Artigas Nilo e Dardo Dario Artigas Nilo, entrambi fratelli di Maria Asuncion Artigas Nilo de Moyano, cittadina uruguaiana, sequestrata il 30 dicembre del '77, vicino a Buenos Aires e, successivamente, detenuta, in modo illegale e torturata, senza soluzione di continuità, fino al giorno del parto, a cui si riferiva la collega, che mi ha preceduto e che difende la figlia, nata in quel contesto.

I luoghi di detenzione e di tortura sono i noti citati ormai da molti, Pozo de Banfield centro clandestino di Pozo de Quilmes, in questo caso per Dardo Dario Artigas, è allegata all'atto una procura speciale, rilasciatami

personalmente, per l'altro fratello Anibal invece, procura speciale rilasciatami da Guillermo Jorge Ithurburu, presente, sulla base di atto, redatto al consolato d'Italia, a Buenos Aires.

Infine deposito atto di costituzione, per l'associazione politica, Partito Comunista del Cile, rappresento e difendo il signor Guillermo Leon Teye Del Valle, Presidente di questo partito politico, in riferimento alle ragioni, che legittimano la costituzione è il capo N1, dell'imputazione, l'operazione repressiva, nei confronti dei membri, di quel partito politico, avvenuta a Santiago del Cile, nelle strade Calle Conferencia, 1587 e Calle Alejandro del Fierro, 5113.

La vittima italiana, di riferimento, è il membro della segreteria, allora, del Partito Comunista del Cile, cittadino italiano Jaime Patricio Donato Avendaño.

I riferimenti giurisprudenziali, che ho inserito nell'atto sono di merito, in particolare le ordinanze del Gup di questo processo, che ha ammesso i partiti politici, Partito Democratico e Frente Amplio e sentenze della Suprema Corte di Cassazione, in casi di omicidi, di matrice politica, avvenuti sul territorio nazionale italiano, ai danni di esponenti di partiti che si sono in quei processi, costituiti Parte Civile, in particolare, sentenza di Cassazione, Prima Sezione, numero 2123, del 28 gennaio '93, Del Savio, che è

allegata, a cui molte sentenze conformi.

Il riferimento all'imputazione è il sequestro, appunto dicevo, di Donato Avendaño e di numerosi membri del Partito Comunista del Cile, ma non solo, anche di un Avvocato della Dicarria della Solidariedad e del Vescovo ausiliario di Santiago, Monsignor Henrique Alvea' Urrutia, tutte queste persone vengono detenute, dopo il sequestro, in una località centro di detenzione, noto come Villa Grimaldi o l'Inferno, in gergo, o Terranova; qui finisce i suoi giorni, Donato Avendaño.

In questo caso, la procura speciale mi viene rilasciata dal dottor Jorge Guillermo Ithurburu, sulla base di procura speciale, a lui rilasciata dal Presidente del Partito Comunista del Cile, il 6 marzo 2015, presso l'ambasciata di Santiago.

Sempre in ordine alla legittimazione, è allegata all'atto, documentazione attestante la qualifica di rappresentante legale del Partito, del signor Guillermo Leon Teye De Valle e *ad abundantiam*, ho allegato anche degli atti, che fanno riferimento alla legge sui partiti politici del Cile, la legge 18603, che conferisce il potere di legale rappresentante, ai presidenti dei partiti politici cileni.

Deposito gli originali degli atti e fornisco copia ai colleghi della Difesa.

PRESIDENTE - Ancora Parte Civili? Se abbiamo esaurito,

sospendiamo per dieci minuti, per darvi la possibilità di scambiarvi gli atti.

AVV. SPERANZONI - Deposito Presidente, gli originali, alla Corte.

(N.d.t., la Corte si ritira).

(N.d.t., la Corte rientra, il procedimento riprende).

PRESIDENTE - Prego Pubblico Ministero.

AVV. PERRONE - Presidente sono l'Avvocato Perrone, chiedo scusa, sono arrivata in ritardo, mi ha sostituito l'Avvocato Marco Bastoni, se posso dare la mia presenza.

PRESIDENTE - Benissimo. Possiamo dare la parola al Pubblico Ministero, su queste richieste, istanze di ammissione di costituzione di Parte Civile e gli interventi.

Pubblico Ministero

P.M. CUGINI - Con riferimento alle costituzioni di Parte Civile, credo che siano stati rispettati tutti i criteri, di cui all'articolo 78 e seguente, del Codice di Procedura Penale, con riferimento sia alla esatta individuazione dell'Imputato, nei confronti del quale la costituzione avviene, in molte di queste è stata anche a livello espositivo, rappresentato il richiamo formale all'imputazione, tanto che la Corte tutta, oltre noi Pubblico Ministero, Parti Civili già costituite e la Difesa già a conoscenza, la Corte tutta edotta sul fatto

concreto, al di là della qualificazione dello stesso, con riferimento al quale si individua la Parte Offesa e il danno da tutelarsi, mediante costituzione di Parte Civile e rispettati i criteri di individuazione, della legittimazione ad agire, sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo formale, con la documentazione di supporto necessaria, che è allegata, a questi atti di costituzione.

La rappresentazione sia pure per enunciazione sommaria dei fatti, con riferimento a determinate Persone Offese, già rappresenta la gravità di questo processo e sotto il profilo dell'individuazione, per esempio del soggetto lesa, già nella qualificazione, non della qualificazione soggettiva di figli e vittima di questo processo, ma anche con l'individuazione, con un nome anziché con un altro e nella spiegazione, fornita già nell'enunciazione del fatto e in correlazione ad esso, con la documentazione allegata, che stiamo parlando della stessa persona, si colma qualsiasi dubbio e si anticipa anche un'osservazione, che potrebbe essere fatta, dalle Difese degli Imputati, sull'esatta individuazione del soggetto, che si costituisce Parte Civile, perché è spiegato che se nell'imputazione abbiamo il richiamo a questa Persona Offesa, con un nome, la costituzione avvenuta con diverso nome, ma che trattasi di identica persona e quindi, di esatto inquadramento della Persona Offesa, con

riferimento al quale si fa la parte portatrice di un interesse, che chiede che in questo processo venga tutelato, rappresenta proprio in sé di una parte di questo processo, dove c'è stato un grave furto di identità e di cancellazione delle radici storiche, tanto da dover discutere, già nell'atto di costituzione di Parte Civile, che il soggetto che si costituisce è esattamente quel soggetto Parte Offesa, nell'imputazione.

Gli è stato tolto il nome, l'Accusa l'ha presentato alla Corte, con il nome suo originario, recuperando la storia, la Parte Civile costituita, rivendica addirittura un'altra parte di storia a sé e cioè, il diverso nome, nell'identità del soggetto quindi si è ritenuto di fermarsi un attimino, su questo problema, proprio anticipando quella che presumibilmente potrebbe essere una osservazione delle Difese, perché a parere dell'Accusa, non c'è un problema di identificazione, di individuazione del soggetto leso e quindi, anche con riferimento a queste costituzioni di Parte Civile, è esattamente rispettato il crisma di cui agli articoli 78 e seguenti, del Codice di Procedura, questo per le Parti Offese, persone fisiche.

Con riferimento alle richieste di costituzione delle Parti Offese, enti ed associazioni, anche soprattutto associazioni non governative, di tutela di questi

interessi, anche con riferimento a questi, sono rispettati tutti i criteri di legge, si richiama anche tutta la giurisprudenza, che c'è in materia e che è stata da Codesta Corte, già rappresentata nella precedente ordinanza, di ammissione di costituzione di Parte Civile, di rigetto delle osservazioni, a contrario delle Difese, nella precedente udienza quindi si richiamano e si fanno proprie le osservazioni già svolte.

Per queste associazioni non dobbiamo dimenticare che se si sta svolgendo questo processo, come altri, sono proprio queste associazioni, sicuramente nate successivamente ai fatti, di cui stiamo discutendo, perché il fenomeno storico era ed è stato per lungo tempo negato e se siamo arrivati a questi processi, sono perché il grido di una madre si è accompagnato al grido di una seconda madre, al grido di una terza, al grido di una nonna, nella rivendicazione di tutte queste storie, che fanno proprio di queste associazioni, di queste organizzazioni non governative, le prime forse ad essere legittimate, a rappresentare e a tutelare questo diritto, come un diritto proprio, accanto a quello della singola vittima, tutelarsi in un processo penale, quale quello di cui stiamo discutendo.

Con riferimento agli interventi, credo che gli interventi abbiano, nelle richieste che sono state formulate, perfettamente rispettate le condizioni di cui

all'articolo 93, con la legittimazione ex articolo 91 e le formalità sono state rispettate quindi, la Procura, chiede che vengano ammesse tutte le costituzioni di Parte Civile, nei termini in cui sono stati formulati, per perfetto rispetto delle condizioni di legittimazione soggettiva e procedurali, richieste dalle norme di riferimento, stesso dicasi con riferimento alla costituzione degli enti, anche per gli interventi ex articolo 93.

PRESIDENTE - Le Parti Civili? Va bene, si rimettono. Le Difese nulla osservano?

Difesa - Avvocato Zaccagnini

AVV. ZACCAGNINI - No, no, qualche rilievo signor Presidente, lo vorremmo muovere.

Signor Presidente, Signori Giudici, vi è ad avviso di chi parla, ma parlo sotto questo profilo, anche a nome dei miei colleghi, tutti i Difensori, violazione palese, dell'articolo 91 e, nello specifico, requisito della antecedenza, della costituzione della assegnazione, per atto di forza di legge, delle associazioni, degli enti e dei soggetti giuridici che, a vario titolo, intendono costituirsi ed intervenire, nello specifico, in questa procedura.

La legge è chiarissima, nel dire che l'associazione o l'ente, deve essere costituito anteriormente, alla

commissione del fatto, qui il fatto è radicato, secondo i vari capi di contestazione, negli ultimi mesi del '77, alcuni gennaio '78, riterrei che per tutte le associazioni e non posso essere più generico di così, visto che la quantità di documenti e di atti, sia di costituzione di Parte Civile, è consegnata alla estemporaneità di questa udienza, debbo quindi, sono costretto a richiedere l'esclusione, o il non intervento degli enti e delle associazioni, che oggi si presentano in questo luogo processuale, ma che sono state costituite successivamente, rispetto alle date che prima ho indicato.

Sotto questo profilo, quindi carenza del requisito, previsto dall'articolo 91, debbo segnalare una decisione, che proprio il Giudice dell'udienza preliminare aveva adottato, su istanza del sottoscritto, che chiedeva l'esclusione del Partito Democratico, che è l'unico organismo, per cui so la data del PD, di costituzione che dovrebbe risalire al 14 ottobre 2007 quindi, successivamente rispetto ovviamente, ai fatti di causa, che aveva escluso appunto, la partecipazione interveniente, del PD, posto che, rilevava il Giudice dell'Udienza Preliminare: "Le facoltà previste dall'articolo 93, devono riconoscersi ad enti o ad associazioni, che perseguano quale scopo precipuo, se non esclusivo, la tutela degli interessi legali, lesi dal

reato, non potendosi attribuire il rilievo a ragioni di collegamento e vicinanza puramente ideologica, come nel caso del PD".

Ora, se devo muovere un'altra eccezione e la muovo, sotto questo profilo, anche nei confronti delle costituenti Parti Civili, quello che rilevo è una carenza, ovvero sia, una carenza di esplicitazione, sotto il profilo dell'articolo 78, lettera d), perché allo stato non mi è possibile verificare se esistano delle duplicazioni, di interessi che si richiede vengano tutelati, anche sotto il profilo patrimoniale, con la costituzione di Parte Civile e, sotto questo profilo quindi, eccepisco anche, per dovere difensivo, ma lo faccio per tutte le costituzioni di Parte Civile, una carenza, sotto il profilo della *causa petendi* quindi il 178 lettera d), così come richiama il 163 Codice di Procedura Civile.

Chiedo, da ultimo, che la Signoria Vostra Illustrissima, e la Corte voglia consentire, a tutti i Difensori - sotto questo profilo l'istanza è avanzata ai sensi dell'articolo 108 prima linea, Codice di Procedura Penale - di consentire un esame preciso e nelle forme temporali estese, che necessita un simile esame, la possibilità quantomeno di leggere, con scrupolo, tutti gli atti di costituzione di Parte Civile e di intervento, che sono stati oggi offerti, al panorama deliberativo della Corte, in modo tale da poter verificare compiutamente, la

presenza dei requisiti, che per quanto detto in premessa, appaiono sotto questo profilo, latitare, quantomeno in relazione alla antecedenza, richiamata dall'articolo 91. Per quanto riguarda la specifica richiesta, di intervento di Roma Capitale, debbo dire che il fatto che una vittima possa intervenire, in questa procedura, perché era iscritto nell'albo dell'Aire, del Comune di Roma, mi sembra un elemento troppo distante, perché possa essere riconosciuta, a Roma Capitale, la possibilità di partecipare a questo processo, elemento che rappresenterebbe anche, a sommo avviso di chi parla, una duplicazione di un intervento, già spiegato dall'Avvocatura dello Stato, come Ente sovranazionale e quindi statale e chi meglio d'esso, idoneo a rappresentare l'interesse, la cui lesione si va lamentando quindi, sotto questo profilo, parlando anche per gli altri Difensori, insisto nella istanza, di cui all'articolo 108, per un termine a difesa, per esaminare tutti i documenti che sono stati oggi depositati, documenti peraltro, che contengono addirittura commenti, o leggi sulla costituzione del Partito Comunista cileno e che quindi devono essere, da questa Difesa, da queste Difese, valutati con grande attenzione.

PRESIDENTE - Ci sono altri Difensori, che intendono intervenire?

Difesa - Avvocato Salucci

AVV. SALUCCI - Oltre chiaramente ad associarmi a quelle che sono state le eccezioni, fatte dall'Avvocato Zaccagnini, precedentemente, faccio presente che in relazione alle posizioni di tutti i miei assistiti, ho ricevuto esclusivamente, l'atto di intervento dell'Abuelas de Plaza de Mayo, la costituzione di Parte Civile di Daniel Pablo Gatti, di Mariana Zaffaroni e l'atto di intervento di Roma Capitale, questo perché chiaramente, mentre nell'udienza preliminare, ogni singola Parte Civile, che si è costituita, ogni singolo atto di intervento ha messo a disposizione delle Difese, perché le Difese hanno chiaramente il diritto di interloquire queste cose, gli atti di costituzione, o gli atti di intervento, in questo caso non è servito, benché la Corte abbia dato un intervallo di qualche minuto...

PRESIDENTE - Un termine *ad horas*.

AVV. SALUCCI - Sì, un termine, noi non abbiamo avuto copia di tutti gli atti di intervento, di tutte le Parti Civili, né in quelli delle associazioni quindi non siamo né in grado di poter interloquire e siccome, ai sensi dell'articolo 491, lei Presidente sa perfettamente che le questioni sulla costituzione delle Parti Civili devono essere sollevate prima dell'apertura del dibattimento, come Difesa noi non siamo in grado di poter esprimere nessuna valutazione, in ordine alle costituzioni, perché

non siamo stati messi in grado di poter conoscere quelli che sono stati tutti gli atti di intervento, formulati oggi, né tutte le copie delle costituzioni di Parte Civile, perché non ce n'è stata fornita copia.

Oltre questo, faccio presente che anche, almeno da quello che risulta, per quanto riguarda l'atto di intervento di Roma Capitale, chiaramente c'è già stata una costituzione dell'Avvocatura Generale dello Stato, presente all'udienza, che è già intervenuta, in virtù del ruolo dello Stato italiano e che, a livello sicuramente più completo, di quello che è l'atto di intervento, oggi di Roma Capitale.

Però le ripeto, Presidente, noi abbiamo necessità di avere copia di tutti i singoli atti di intervento, per poterli esaminare e formulare le nostre eccezioni e le nostre valutazioni quindi, in questo senso, insisto perché venga concesso un congruo rinvio, al fine di darci la facoltà di esaminare tutti gli atti e di poter esporre le nostre ragioni.

PRESIDENTE - Se non ci sono altri interventi, la Corte si ritira in Camera di Consiglio.

Difesa - Avvocato Guzzo

AVV. GUZZO - Mi associo alle eccezioni e le richieste, dei due colleghi che mi hanno preceduto, per quanto concerne la richiesta di un termine, per poter esaminare le

costituzioni di Parte Civile, anche perché faccio presente che, nelle costituzioni di Parte Civile, non è indicato se chi conferisce procura al proprio Avvocato, per la costituzione di Parte Civile, lo fa in via esclusiva o meno, trattandosi di associazioni, che potrebbero quindi raggruppare una molteplicità di soggetti, non è dato sapere, se poi questi soggetti, magari in altro momento del processo, potrebbero costituirsi, o spiegare intervento, a mezzo di altri Legali.

Oltre a questa eccezione, condivido anche l'eccezione, per quanto riguarda la costituzione di Parte Civile di Roma Capitale, tra l'altro Roma Capitale allega un estratto dello statuto comunale, ove non è indicata la data di costituzione dell'ente, richiamando però, nel corpo dell'atto, l'articolo 91, Codice di Procedura Penale, che appunto prevede che l'ente, o la fondazione, deve risultare costituita, in data anteriore all'accadimento dei fatti.

Questa eccezione intendo svolgere anche per quanto concerne le altre associazioni, le quali si sono costituite Parti Civili, semplicemente indicando la denominazione dell'associazione, alcune di esse senza allegare alcunché, né un estratto, né uno statuto o un atto costitutivo integrale, al fine di poter fare in modo che queste Difese, possano constatare e accertare se sono

munite degli appositi poteri e se gli interessi, o meglio, i diritti alla vita, alla persona, che vanno a tutelare, a mezzo di queste costituzioni di Parti Civili, è loro consentito dallo statuto, infatti nel caso di Roma Capitale, Roma Capitale più volte, nel corpo dell'atto, parla di tutela degli interessi della vittima, parlando invece, in un altro tratto, della costituzione della Parte Civile, del diritto alla vita e quindi del diritto alla persona.

E' bene che le Difese siano messe in grado di poter discernere, quelle che sono le costituzioni di Parte Civile, fatte nell'interesse di ogni singolo soggetto e che le associazioni individuino i soggetti, ma anche i diritti che tutelano, di questi soggetti.

Mi associo quindi nella richiesta di un termine, anche perché Presidente, anche a questa Difesa di Troccoli, sono pervenute solo alcune costituzioni di Parte Civile, non tutte, quindi, dovremmo aver modo di leggerle, esaminarle e verificare la rispondenza dei nominativi, dei oggetti che oggi si costituiscono Parte Civile, con quelli che risultano Parti Offese, o che abbiano un interesse diretto, nel processo.

Difesa - Avvocato Liberati

AVV. LIBERATI - Signor Presidente, Signori della Corte, naturalmente anch'io faccio mie, le considerazioni di

tutti i colleghi che mi hanno preceduto e quindi, per prima cosa insisto anch'io, perché venga concesso un termine, per esaminare, con attenzione, tutte le costituzioni di Parte Civile.

A tal fine, chiedo comunque, almeno con riferimento a quello che ho potuto velocemente esaminare, che non venga ammessa la costituzione che è stata richiesta, in favore di Mirian Alicia Giordano, questo perché ritiene, questo Difensore, che l'atto di costituzione di Parte Civile non risponda ai requisiti, di cui all'articolo 78, del Codice di rito, esattamente non risponde ai requisiti di cui alla lettera b) del suddetto articolo 78, lì dove è stabilito che a pena di inammissibilità, l'atto deve contenere le indicazioni esatte, delle generalità dell'Imputato, nei cui confronti viene esercitata l'azione civile, o le altre indicazioni personali, che valgono ad identificarla; qui, genericamente, si indica che la costituzione viene svolta nel processo penale, a carico di Gregorio Corrado Alvarez Armellino che peraltro è uno dei miei assistiti ed altri Imputati, del reato di omicidio volontario quindi genericamente viene indicato il nominativo di questo Gregorio Corrado Alvarez Armellino, non credo che sia sufficiente, solo questa indicazione, ad identificare esattamente, non soltanto il soggetto, ma anche poi tutti gli altri soggetti, nei confronti dei quali viene svolta la domanda di

costituzione di Parte Civile.

Quindi, in tal senso. mi oppongo alla costituzione testé indicata, così come anche, per quanto riguarda la richiesta di costituzione, in favore di Nila Heredia Miranda, qui per esempio, viene anche indicato, nell'atto di costituzione, un capo d'imputazione che ormai non fa più parte quindi, di questo processo, si fa richiamo al reato di strage, che però non fa più parte della rubrica di imputazione e quindi, anche in tal senso, vi chiedo non ammettersi tale costituzione.

Queste sono delle rapide considerazioni, che abbiamo potuto fare in questo breve tempo, questo a dimostrazione del fatto che, probabilmente, qualora appunto ci fosse concesso un termine, avremmo naturalmente la possibilità di esaminare, con maggiore attenzione, non soltanto i singoli atti di costituzione, ma anche tutti gli atti di intervento, che sono stati esplicitati, dai vari colleghi che sono intervenuti, per le varie associazioni, che hanno chiesto di poter intervenire, quindi in tal senso, reitero la richiesta di concessione di un termine.

PRESIDENTE - Se avete finito ci rivediamo.

P.M. CUGINI - Sì, un attimo solo, sulla richiesta di termine, non è una replica, perché non è ammessa, è semplicemente sulla richiesta di termine.

A parte l'improprio richiamo, all'articolo 108 che ha fatto la Difesa, non so di chi Imputato, mi perdonerà,

perché ne siamo completamente al di fuori, credo che la messa a disposizione con copia diretta, di quelle che ne avevano, degli atti del singole Difese, ma soprattutto al messa a disposizione, mediante produzione, al fascicolo della Corte, come ha consentito alla Procura di esaminare e di interloquire nel merito, consenta, tanto che ne è stato fatto, sia pure parzialmente, dalle Difese che si sono espresse, di valutare e interloquire nel merito, tutte le costituzioni di Parte Civile, di intervento prospettate.

Del resto, in un processo di questa portata, il tempo concesso dalla Corte, per esaminare gli atti appare congruo, si potrà eventualmente valutare un termine *ad horas*, qualora la Corte non ritenga che sia stato sufficiente, così come sollecitato dalle Difese, il termine per esaminare gli atti.

(N.d.t., la Corte si ritira per decidere).

(N.d.t., la Corte rientra, il Presidente dà lettura dell'ordinanza).

PRESIDENTE - *La Corte ha pronunciato ordinanza, sulle istanze di costituzione di Parte Civile, delle persone fisiche, legate da vincoli di parentela, alle vittime e, con riferimento alle eccezioni, svolte dall'Avvocato Liberati, limitatamente alla costituzione di Parte Civile di Nida Heredia Miranda e Mirian Alicia Giordano, sentite*

le Parti, osserva: la prima eccezione non risulta fondata, posto che il richiamo all'articolo 422, tra le ragioni che giustificano la domanda, trattandosi di qualificazione giuridica, non spettante alla Parte e risultando i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, chiaramente illustrata in fatto, appaiono rispettati i requisiti, previsti dall'articolo 78, Codice di Procedura Penale, ai fini della costituzione di detta Parte.

Del pari infondata è l'eccezione proposta, nei confronti della costituzione di Miriam Alicia Giordano, essendo ricavabili dall'atto, i requisiti richiesti dall'articolo 78, Codice di Procedura Penale, da riferimento specifico all'episodio di omicidio volontario pluriaggravato, nei confronti di Ector Orlando Giordano, posto a carico nel presente procedimento, del solo Gregorio Corrado Albares Armellino, di tal che nessun dubbio residua, in merito alla identificazione del soggetto, nei cui confronti vi è costituzione di Parte Civile.

Per questi motivi, ammette la costituzione di Parte Civile, oggi richiesta da tutte le persone fisiche, prossimi congiunti delle vittime, si riserva sulle altre eccezioni, concedendo termine di un'ora, ai Difensori".

Quindi ci rivediamo tra un'ora, per gli interventi e per le costituzioni degli enti e delle associazioni.

(N.d.t., la Corte sospende il procedimento).

(N.d.t., la Corte rientra, il procedimento riprende).

PRESIDENTE - Chi vuole prendere la parola.

Difesa - Avvocato Perrone

AVV. PERRONE - Questa Difesa si oppone, alla costituzione di Parte Civile, del Partito Comunista del Cile e all'Agrupacion de Familiares de Detenitos Desaparecidos, in quanto ritiene che non sussistano le condizioni di legittimità ed ammissibilità, di tale costituzione, in concreto, a parere di questa Difesa, dovrebbe essere svolta una verifica, sulla titolarità dell'interesse statutario stabilito e di cui, questa Difesa, purtroppo, non ha avuto neanche contezza, dal momento che non è stato depositato neanche uno statuto e l'attività svolta, in concreto, dalle stesse associazioni, o partiti politici, potendo semmai, sia il Partito Comunista del Cile, potendo semmai solo intervenire, non avendo un interesse diretto, da tutelare, infatti la legittimazione di costituzione di Parte Civile, che annovera, tra gli scopi sociali, una generica ed indeterminata tutela, comporterebbe, in qualche maniera, un inammissibile allargamento, a soggetti che non possono vantare alcuna lesione dei diritti.

Un breve cenno, anche per quanto riguarda l'atto di intervento, di Roma Capitale, naturalmente anche in

questo caso, non sussistono le condizioni di ammissibilità, per violazione dell'articolo 91 e 93, primo comma; da quello che risulta infatti, lo statuto di Roma Capitale è di recentissima costituzione quindi non si vede come vi possa essere identità, tra l'interveniente Roma Capitale e l'allora Comune di Roma, di oltre quarant'anni fa.

PRESIDENTE - Qualcun altro desidera interloquire?

Difesa - Avvocato Salucci

AVV. SALUCCI - In relazione a quello che è l'atto di intervento di Roma Capitale. L'atto di intervento di Roma Capitale, fa riferimento a tutta una serie di soggetti, Imputati nel presente procedimento, quindi Arce Gomez +31, ma reca, nel testo stesso dell'atto di intervento, fa riferimento sia al reato di strage che come ben sappiamo, è il reato per i quali questa Corte non procede e inoltre fa riferimento a tutta una serie di soggetti, che non sono attualmente Imputati, nel presente procedimento, perché l'atto di intervento di Roma Capitale fa riferimento a tutta una serie di soggetti deceduti, a tutta una serie di soggetti uruguaiani, tutta una serie di soggetti, che sono stati ritenuti responsabili, o che fanno riferimento a quello che è il precedente capo d'imputazione, così formulato dal Pubblico Ministero, in sede di conclusione delle

indagini, che avrebbero proceduto non solo a tutta una serie di reati di strage, ma anche a tutta una serie di sequestri, nei confronti di cittadini uruguaiani.

Ora, il presente procedimento, che si è instaurato qui, davanti alla Corte D'Assise di Roma, fa riferimento, esclusivamente, alla posizione degli Imputati attualmente rinviati a giudizio, nei confronti delle Persone Offese, cittadini italiani che sono qui costituiti e che si sono costituiti oggi e non può tenere in considerazione di quelle che sono le responsabilità di cittadini uruguaiani, per i quali non si procede in questa sede e né di quelle di altre vittime, che non sono attualmente costituite Parte Civile.

L'atto d'intervento di Roma Capitale ha ben otto pagine, che fanno riferimento a fatti per i quali non c'è processo qui quindi, a parere di questa Difesa, quest'atto è inammissibile, ai sensi dell'articolo 93, comma primo lettera d), perché l'atto di intervento deve prevedere, appunto, una esposizione sommaria, delle ragioni che giustificano l'intervento e che non ha nulla a che fare con quelli che sono gli atti, che non fanno riferimento a questo procedimento.

Oltre a questo, il diritto di un ente, a costituirsi Parte Civile, la legittimazione, appunto, degli atti a costituirsi Parte Civile, deriva da una lesione del diritto del sodalizio quindi dell'ente che si

costituisce, con riferimento sia allo scopo che ai suoi componenti.

Questa legittimazione deve essere chiara, in quanto l'ente deve avere come scopo esplicito e specifico, la tutela del bene giuridico stesso dal reato, nel caso di Roma Capitale, a prescindere dal fatto che non è stato neanche depositato lo statuto, ma è semplicemente un estratto dello statuto, questa colleganza, con lo scopo esplicito e specifico del bene, non c'è, inoltre questa colleganza e quindi la legittimazione a costituirsi, dell'ente, deve fare riferimento a una continuità e ad una rilevanza, del contributo, concretamente apportato dall'ente, alla difesa del bene quindi l'attività dell'ente deve essere concretamente rivolta alla tutela del bene, vi deve essere la dimostrazione, per legittimare la costituzione di Parte Civile, in capo all'ente Roma Capitale, del fatto che l'ente si sia concretamente e non solo in episodi isolati, volti alla tutela del bene.

Vi è altresì, nell'atto scritto, che invece, questo atto di intervento di Roma Capitale, risulterebbe autorizzato, con una determinazione del Gabinetto del Sindaco, in quanto è un soggetto giuridico, con finalità di tutela degli interessi lesi, da reati, come risulta anche evidente quindi, la lesione degli interessi che l'ente tutela, risulterebbe evidente dall'intervenuta richiesta

del Ministro della Giustizia, cioè, non c'è minimamente riferimento a quelli che sono gli scopi dell'Ente Roma Capitale, ma anzi, addirittura si cerca di rimandare e di concretizzare, quelli che sono gli scopi di Roma Capitale, nella richiesta di autorizzazione a procedere, del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 8, non solo, ma la legittimazione dell'ente a costituirsi, dovrebbe fondare le sue ragioni nel fatto che il Recagno sarebbe un cittadino italiano ora, prescindere dal fatto che, in questo procedimento, abbiamo già costituito l'Avvocatura Generale dello Stato, nonché tutte le Parti Civili, i familiari del Recagno, come singole Persone Offese, è chiaro che questo riferimento, al fatto che il Recagno sarebbe iscritto nell'anagrafe del Comune di Roma, non può essere sufficiente, a supportare quella che è la legittimazione dell'ente, a trovare ingresso in tale procedimento.

Peraltro, anche il riferimento al fatto che Roma Capitale si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone, così come sanciti dalla Costituzione italiana e, quindi, quelli che sono i primari valori costituzionali, è totalmente generico, in quanto la legittimazione a costituirsi, degli enti, deve in un solo ingresso, nel momento in cui lo statuto, o comunque l'estratto dello statuto, quello che sarebbe il fine dell'ente, ha una genericità di formulazione, mancando del tutto le

indicazioni, riguardo a quello che sarebbe l'evento, alla cui tutela l'ente si vorrebbe costituire, infatti non è sufficiente dimostrare il coinvolgimento di iniziativa, a tutela dei fatti, che sono oggi oggetto di reato, attesa la loro episodicità, altrimenti, paradossalmente, si arriverebbe a un'inammissibile allargamento dei soggetti, che non possono vantare alcuna lesione del diritto.

In relazione poi, a quello che è l'atto di intervento della Abuelas de Plaza de Mayo, questa Difesa fa presente che, il fine della associazione dell'Abuelas de Plaza de Mayo, sarebbe quello di localizzare e restituire, alle famiglie legittime, tutti i bambini, sequestrati e spariti, creando le condizioni affinché non si ripeta mai più, una così terribile violazione dei diritti dei bambini.

Ora, il fine sarebbe appunto questo, della localizzazione di questi bambini, sequestrati e spariti e si cita, ad esempio, la posizione dei signori Maria Emilia Islas de Gatti Zaffaroni e Roperto Zaffaroni Casilla, in relazione a quella che è la posizione, della propria figlioletta Maria; quindi, a prescindere dal fatto che questo atto d'intervento dell'Abuelas de Plaza de Mayo non fa alcun riferimento a nessun diritto leso, sulla cui pretesa si vuole costituire, ma fa riferimento a dei soggetti che sono già tutti costituiti, all'interno del presente procedimento, perché proprio oggi, è intervenuta la

costituzione di Parte Civile, su cui la Corte già si è pronunciata, della signora Mariana Zaffaroni Islas, figlia appunto, della Maria Emilia Islas Gatti Zaffaroni quindi non solo la tutela di questi interessi, non troverebbe ingresso, sul fatto che le Parti Offese sarebbero già costituite, all'interno di questo procedimento, ma anche nel fatto che non c'è alcun riferimento allo statuto portante, di questa Associazione Abuelas de Plaza de Mayo e pertanto chiedendo l'esclusione di entrambi gli atti di intervento, dal presente procedimento.

Difesa - Avvocato Guzzo

AVV. GUZZO - Mi riferisco all'atto di intervento dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo.

Condivido pienamente le eccezioni, svolte dalla collega che mi ha preceduto, inoltre faccio rilevare a questa Corte che, questo atto di intervento, avviene a palese violazione dell'articolo 91, Codice di Procedura Penale, laddove, l'atto di intervento si esplicita alla fine, proprio, leggo il contenuto: "Si dichiara di intervenire, pertanto di intervenire secondo la procedura di cui all'articolo 93, nel procedimento penale specificato in epigrafe, indicando il numero di RGNR, senza indicazione dei soggetti, nei confronti dei quali, viene svolta la costituzione di Parte Civile" e ricordo a me stesso e a

questa Corte, che l'articolo 91, Codice di Procedura Penale, è molto chiaro al riguardo, cioè, prevede appunto che l'indicazione, come elementi tassativi, a pena l'inammissibilità della costituzione di Parte Civile, nel processo penale, l'indicazione delle generalità del soggetto, che intende intervenire e relativi poteri, ovviamente, anche in questo caso ribadendo quanto eccepito poc'anzi, dalla collega, non vi è allegato alcuno statuto, se non uno stralcio, ma uno statuto in forma integrale, da cui poter evincere i poteri conferiti al legale rappresentante e, inoltre, non vi è indicazione dei nominativi dei soggetti, nei quali viene, ovviamente, svolta la costituzione di Parte Civile; pertanto, questa Difesa ritiene che l'atto di intervento, della Abuelas de Plaza de Majo, sia da dichiarare inammissibile.

Inoltre, mi associo alle eccezioni, svolte precedentemente, dalle due colleghe, in ordine anche alla costituzione da Parte Civile, di Roma Capitale, per gli stessi motivi, già esposti da chi mi ha preceduto quindi chiedo che questa Corte voglia dichiarare inammissibile, la costituzione dell'Abuelas de Plaza de Majo e anche di Roma Capitale, per i motivi poc'anzi detti.

Difesa - Avvocato Liberati

AVV. LIBERATI - L'Avvocato Liberati fa proprie le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, mi

permetto soltanto di aggiungere che, sempre chiedendo naturalmente l'esclusione, di questi due atti di intervento, che peraltro l'articolo 91 riconosce la facoltà, appunto, di poter intervenire e quindi anche di potersi poi costituire Parte Civile, soltanto agli enti e alle associazioni, che non abbiano scopo di lucro.

Sostanzialmente, dai due atti di intervento e dagli atti che sono allegati, non è possibile evincere se queste associazioni e mi riferisco all'Abuelas de Plaza de Mayo 1 e Roma Capitale, non abbiano scopo di lucro e quindi, anche sotto questo profilo, io chiedo naturalmente che non vogliate ammettere i due atti d'intervento.

PRESIDENTE - Finito? Pubblico Ministero, vuole dire qualche cosa?

Pubblico Ministero

P.M. CUGINI - Il Pubblico Ministero, con riferimento alle osservazioni, precedentemente svolte dalle Difese, fa rilevare che assolutamente non si può richiedere, come sostenuto, la costituzione di queste associazioni, precedentemente al fenomeno che si è verificato, in relazione ai gravi fatti reato, di cui stiamo discutendo quindi una interpretazione letterale del testo di legge, che avrebbe un non senso e significherebbe negare giustizia.

Con riferimento alle osservazioni fatte, sulla diversità,

per esempio, del Partito Democratico, rispetto alla storia di esso e alla continuazione, rispetto a quello che è stato, dalle sue origini, a tutt'oggi, credo che ogni parola sia superflua, come addirittura superflua e quasi offensiva, della città di Roma, che la costituzione di Roma Capitale, con uno statuto del 2007, vada a vanificare l'esistenza di Roma Capitale, dall'anno della sua costituzione quindi vi è continuità dei soggetti e il fatto che sia una denominazione cambiata e un'organizzazione interna cambiata, con ultimo statuto, non vale a significare la mancanza ed inesistenza del Comune di Roma, né del resto, il fatto che si sia costituito lo Stato, in sé, va ad escludere la possibilità di un riconoscimento del diritto di costituzione, o di intervento di enti associativi più piccoli, quali possono essere la Regione, per la Regione Emilia, o il Comune per Roma Capitale.

Il riferimento a reati, con vecchia contestazione, o meglio, senza tener conto dell'intervenuta riduzione dell'imputazione, della presentazione dinnanzi a Codesta Corte, non vale come una non precisazione del fatto, perché la legge chiede un'indicazione sommaria del fatto e quindi, secondo già il principio che il più contiene il meno e il fatto che sia richiesto un intervento, per un processo più ampio, con riferimento a più soggetti e più fatti reato, rispetto a quelli di cui stiamo discutendo,

non vale ad escludere, sia in termini di indeterminatezza, addirittura anzi di più, visto che viene determinato come maggiore, in riferimento a più soggetti coinvolti e più ipotesi di reato, rispetto a un fatto in concreto, che è esattamente ben delineato, nei capi d'imputazione, anche residuati dall'intervento dell'udienza preliminare, che ha ridotto le imputazioni, sia soggettivamente che oggettivamente, ai casi reato.

Con riferimento allo scopo di lucro, di cui parla la Difesa dell'Avvocato Liberati, la Difesa mi dimentico di quale Imputato, comunque con riferimento a questa osservazione, credo che l'oggetto specifico, della Associazione e la qualificazione anche, in senso generico, di organizzazione non governativa, vale ad escludere lo scopo di lucro, tra l'altro dando, non si può ammetterlo escludendolo, ma è proprio la natura stessa dell'oggetto, tutelato dall'organizzazione, che ne fa la storia è conosciuta a noi tutti, da impedire che questa organizzazione abbia uno scopo di lucro; credo che non c'è in atti nulla, che ci faccia affermare questo, come motivo di esclusione. Nessun'altra osservazione.

Parte Civile - Avvocato Speranzoni

AVV. SPERANZONI - In relazione alla richiesta di ammissione del Partito Comunista del Cile, in questo processo, segnalo tre punti, a cui si sono riferiti i Difensori

degli Imputati.

Primo punto: esistenza di questo partito politico, a pagina 1, dell'atto di costituzione, si dà atto che la storia di questo partito politico inizia il 2 gennaio del 1922, data della fondazione.

Punto numero 2: l'articolo 78, lettera d) potenziale confusione di interessi e profili di danno richiesti, rispetto alla vittima italiana, a cui fa riferimento il capo N1 dell'imputazione, Donato Avendaño.

Il richiamo a quella giurisprudenza, allegata all'atto e che richiama nel mio precedente intervento, laddove la Corte di Cassazione afferma, che sussiste legittimazione alla costituzione di Parte Civile, di un partito politico, nel procedimento penale, per omicidio volontario di un associato, soprattutto se rivestiva importanti incarichi e svolgeva funzioni di preminente importanza, per il partito; nel caso di Donato Avendaño, quest'uomo era all'interno del comitato centrale, di questo partito, all'epoca del suo sequestro e del suo omicidio.

Il venir meno dell'associato, è invero - e questo è il punto relativo al danno - fonte di pregiudizio all'immagine di minore competitività e capacità di incidere, nel contesto sociale e pertanto costituisce un fatto ingiusto, fonte certa di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso, risarcibile quindi, la voce di

danno che si lamenta, nel caso del partito politico, rispetto alla posizione di un familiare, è proprio questa cioè, il danno all'immagine e a una dinamica possibilità, di espressione, nel contesto sociale, del partito politico.

Il terzo punto: lo statuto. Ecco, questa è invece una dimenticanza, io allego lo statuto del Partito Comunista del Cile, mostro alla Difesa questo statuto e, in particolare, mi rifaccio al preambolo dello statuto, ove si afferma che la concezione di questo partito è una concezione umanista, che si rifà e contiene i principi della dichiarazione universale, dei diritti umani, siamo di fronte a una delle più gravi violazioni, dei diritti umani, rispetto anche alla morte di Donato Avendaño, che il secolo 1900 abbia conosciuto, in questo pianeta, questo preambolo uniforma il resto dello statuto, sono tre righe, c'è una traduzione in calce, della dottoressa Giulia Spagnesi, che è presente in aula.

Deposito e mostro prima alla Difesa.

Difesa - Avvocato Guzzo

AVV. GUZZO - Purtroppo, dallo statuto che ci è stato così mostrato, in visione, dal collega della Parte Civile, è in spagnolo quindi non riusciamo... Qui non c'è traduzione.

AVV. SPERANZONI - C'è una traduzione in calce.

AVV. GUZZO - In calce, scritto a penna, quattro righe tradotte a penna.

AVV. SPERANZONI - E'lingua italiana anche quella scritta a penna.

AVV. GUZZO - Io non conosco lo spagnolo, per cui non posso capire se questa... chiedo scusa Presidente.

PRESIDENTE - L'italiano lo comprende?

AVV. GUZZO - Sì, ho capito ma è scritto a penna dal collega, non c'è la traduzione giurata, ma prescindere da questo, quindi per questo ovviamente...

AVV. SPERANZONI - E' una traduzione fatta da una traduttrice, che è presente in aula ed è sottoscritta, non è stata fatta dal collega.

AVV. GUZZO - In ordine proprio, contrariamente all'assunto della Difesa di Parte Civile, io ritengo che invece, proprio per il fatto che il Partito Comunista cileno, non sia un organismo, come invece altre associazioni, che hanno come scopo quello di tutelare gli interessi, dei familiari delle vittime, invece ha uno scopo tutt'altro, è ben diverso, ritengo non oserei dire non penso che il Partito Comunista fosse, quindi la sua fondazione si fosse prefissa come scopo, quello di tutelare gli interessi dei familiari delle vittime, ma è tutt'altro scopo e quindi, infatti vi è Cassazione Penale, che purtroppo in questi pochi minuti siamo riusciti a trovare, non della più recente, ce n'è una del '96 e una

del '93, che appunto, secondo l'orientamento più estensivo, l'ammissibilità della costituzione di Parte Civile, da parte dell'ente è ravvisabile, in tutti i casi in cui il bene giuridico tutelato, dalla norma, coincide con gli scopi statutari dell'ente quindi ritiene, questa Difesa, che gli scopi statutari, dell'ente Partito Comunista cileno, non possano coincidere, o meglio, il partito non si fosse prefisso quegli scopi, di tutelare gli interessi dei familiari delle vittime, per questi motivi, si contesta ancora e ci si oppone alla domanda.

Pubblico Ministero

P.M. CUGINI - Con riferimento a questa osservazione, faccio presente che la costituzione non viene fatta per tutelare i familiari delle vittime, ma per tutelare l'appartenente al partito, che tra l'altro fa parte, come specificato, con qualifica del comitato direttivo quindi, sicuramente, come aspettative di risultato allora, del soggetto vivente, all'interno del partito, di tutto quello che poteva essere il ruolo e l'andamento del partito, dal momento in cui questo soggetto non ne ha fatto più parte, perché eliminato quindi credo che la legittimazione sia piena e possa essere, secondo l'ordinario modo di pensare, l'oggetto specifico di un partito, di tutelare, prima di tutto, se stesso che agisce, ma attraverso gli aderenti e gli appartenenti al partito, addirittura con

un luogo apicale, come facente parte proprio, del comitato direttivo centrale.

PRESIDENTE - La persona che ha fatto la traduzione, se può parlare al microfono e dirci le sue generalità, è presente in aula? Si avvicini al microfono, dica nome e cognome.

Interprete - Spagnesi Giulia

SPAGNESI GIULIA - Mi chiamo Giulia Spagnesi, nata a Firenze, il 6/2/82.

PRESIDENTE - Benissimo, lei conosce la lingua spagnola e la lingua italiana?

SPAGNESI GIULIA - Sì.

PRESIDENTE - Dichiaro di conoscerla.

SPAGNESI GIULIA - Dichiaro di conoscere la lingua spagnola e la lingua italiana.

PRESIDENTE - Conferma quella traduzione che ha fatto?

SPAGNESI GIULIA - Sì, confermo la traduzione che ho scritto adesso.

PRESIDENTE - Va bene. Ci ritiriamo, se ci volete dare questa ulteriore documentazione.

(N.d.t., la Corte si ritira).

(N.d.t., la Corte rientra, il Presidente dà lettura dell'ordinanza).

PRESIDENTE - *"La Corte ha pronunciato ordinanza, sulla*

costituzione di Parte Civile del Partito Comunista del Cile, sentite le Parti osserva, sulla base dello statuto, oggi prodotto ed in particolare dei principi informatori dello stesso, risulta evidente che il fine dell'ente si identifica con la tutela dei diritti dell'uomo, di cui alla dichiarazione universale, opponendosi a tutte le forme di sfruttamento e di discriminazione, degli esseri umani, di tal che lo stesso risulta portatore degli interessi lesi, dai delitti per cui si procede, commessi in danno di un suo esponente dell'epoca e, come tale, legittimato a costituirsi Parte Civile, come ribadito da Cassazione, Sezione Prima, sentenza 2123, del 28 gennaio '93, in quanto danneggiato nell'immagine, di minore competitività e capacità di incidere, nel contesto sociale.

Sulla costituzione di Parte Civile dell'Asociacion de Familiares de Detenidos Asofamd e dell'Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Cile, quello di prima della Bolivia AFD, del Cile, rilevato che dal fine specifico di dette associazioni, è evidente dalla loro stessa denominazione, nonché dagli scopi statutari, si evince che il fine precipuo delle medesime, è proprio quello della tutela dei diritti e degli interessi lesi, dei familiari delle vittime, dei fatti di cui è causa, ammette la costituzione delle predette Parti Civili.

Sull'intervento di Roma Capitale, rilevato che si tratta

di ente territoriale, esponenziale, che riveste continuità normativa, con il Comune di Roma e deve pertanto ritenersi soddisfatto, il requisito dell'anteriorità della sua costituzione, alla commissione dei fatti, per cui si procede, avvenuti oltre che in danno di altri, in danno di Recagno Juan Pablo, già iscritto nei registri del Comune di Roma, a prescindere dalla qualificazione giuridica, dei fatti reato, non spettante all'interveniente, ammette l'intervento di Roma Capitale.

Sull'intervento di Abuelas de Plaza de Mayo, rilevato che dalla documentazione prodotta, tale associazione non risulta essersi costituita, precedentemente ai fatti di causa, per cui non ricorre il requisito, di cui all'articolo 91, Codice di Procedura Penale, esclude l'intervento di detta associazione".

Poi c'è la lettura di un'ordinanza, che riguarda il calendario.

"Tenuto conto che la complessità delle attività dibattimentali impone la calendarizzazione, a lungo termine, del processo, sia in relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, rese più stringenti dall'assegnazione alla Corte, di un Giudice aggiunto, che non è stato esonerato, dall'ordinario carico collegiale e monocratico, sia al fine di garantire agli Imputati, di essere assistiti dai Difensori, che meglio conoscono la

vicenda processuale, considerato altresì, che le esigenze della Difesa, vanno contemperate con i diritti e le facoltà delle altre Parti, coinvolte nel processo, nonché con i principi costituzionali, di efficienza della giurisdizione e di ragionevole durata, tutto ciò premesso, visti gli articoli 52, della Legge numero 69, del 2009 e 1-Ter, del Decreto Legge numero 138, del 2011, dispone che le udienze di invio del processo, si tengano nelle seguenti date: aprile 9 - 10 - 15 e 16; maggio 7 - 8 - 14 - 15 - 28 e 29; giugno 4 - 5 - 11 - 12; luglio 2 - 3 - 9 - 10; settembre 24 - 25; ottobre 1 - 2 - 22 - 23 - 29 - 30; novembre 19 - 20 - 26 - 27; dicembre 17 - 18.

Invita sin da ora i Difensori, a nominare i rispettivi sostituti processuali, ex articolo 102, Codice di Procedura Penale, per evitare che prevedibili concomitanti impegni professionali, in altri procedimenti, possano essere causa di pregiudizio, per i loro assistiti, o di disagio per le altre Parti, o di disfunzioni giudiziarie".

Quindi l'udienza è rinviata al 9 aprile, ore di rito, 9.30 - 10.00, l'udienza è tolta.

AVV. GALIANI - Volevo rappresentare alla Signoria Vostra e alla Corte, l'opportunità forse, di verificare che i Difensori degli Imputati, i quali potrebbero addurre un legittimo impedimento, in queste date, non siano impegnate in altri processi, precedentemente fissati

perché, a mio sommo avviso, se pur apprezzabile non né sufficiente l'invito a nominare un sostituto processuale quindi io non vorrei che poi 34 Avvocati si rechino in udienza, che poi non si possa tenere, perché il trentacinquesimo è impegnato.

PRESIDENTE - Chi è impegnato produrrà la documentazione, le date sono queste, purtroppo non abbiamo nessun tipo di elasticità.

Se avete un dimostrabile impedimento, inderogabile, fatecelo presente immediatamente.

AVV. SALUCCI - Non abbiamo capito neanche le date, possiamo rileggere le date?

PRESIDENTE - Adesso le diamo le date, il processo è orale.

AVV. FRITSCH - Presidente, per la prossima udienza l'attività dibattimentale, che verrà posta in essere, è già l'inizio dell'esame dei Testi del Pubblico Ministero?

PRESIDENTE - Penso che riusciremo ad aprire il dibattimento, leggendo le imputazioni e a fare l'ammissione delle prove, non credo che riusciremo a fare di più, salvo che il Pubblico Ministero non ci dia delle notizie più confortanti.

P.M. CAPALDO - Forse, diciamo, è sufficiente un'udienza, per l'ammissione delle prove e la successiva, visto che sono vicine e potremo già iniziare con alcuni Testimoni, quelli che saranno poi ammessi dalla Corte.

PRESIDENTE - Certo, certo.

P.M. CAPALDO - In modo che, in questo caso, l'ufficio della Procura può già. quantomeno, preallertare i Testimoni che non vivono a Roma, ma vivono in Italia, per poterli far venire.

PRESIDENTE - Sì, certo, è anche uno dei motivi, per cui il calendario...

P.M. CAPALDO - Potremo immaginare che il 9 facciamo la discussione sull'ammissione delle prove e il 10 potranno iniziare alcuni Testimoni.

PRESIDENTE - Possiamo sentire qualche Teste, benissimo. ci rivediamo il 9 aprile, ore 10.00.

(N.d.t., la Corte sospende la fonoregistrazione).

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 83438

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: NICO SIG.RA MARIA TERESA - Fonica

Il redattore: ANGIUS SIG.RA WILMA - Trascrittrice

ANGIUS SIG.RA WILMA - Trascrittrice

Ticket Udienza n° 44153

ID Procedimento n° 144632